

Codice etico mondiale per il turismo

Adottato dalla XIII Assemblea Generale
dell'Organizzazione Mondiale del Turismo
Santiago, Cile, 1° ottobre 1999

L'Assemblea Generale

Ricordando

- di aver previsto, nel corso della sessione svoltasi a Istanbul nel 1997, la creazione di un Comitato speciale incaricato di elaborare il Codice etico mondiale per il turismo, e che questo Comitato si è riunito a Cracovia, Polonia, il 7 ottobre 1998 in occasione della sessione del Comitato di Sostegno alla Qualità, al fine di esaminare una bozza di detto Codice;
- che, a partire da queste prime riflessioni, il Segretario Generale, con l'aiuto del Consigliere giuridico dell'OMT, ha elaborato il progetto di **Codice etico mondiale per il turismo** che è stato sottoposto allo studio del Consiglio Imprenditoriale dell'OMT, delle Commissioni regionali e, per ultimo, del Consiglio esecutivo nel corso della sua sessantesima sessione, e che ognuno di questi organi è stato chiamato a formulare le sue osservazioni;
- che i Membri dell'OMT sono stati invitati a far conoscere per iscritto le osservazioni o i suggerimenti che non avevano potuto presentare durante le suddette riunioni,

Osservando:

- che il principio del Codice Etico mondiale per il turismo ha suscitato un grande interesse tra le delegazioni che hanno preso parte alla settima riunione della Commissione sullo Sviluppo Sostenibile (CSS) nell'aprile 1999 a New York;
- che, al termine della riunione della CSS, il Segretario Generale ha avviato consultazioni supplementari con istituzioni rappresentative dell'industria turistica e del mondo del lavoro, come pure con diverse organizzazioni non governative interessate in questo processo;
- che, in seguito a queste discussioni e consultazioni, il Segretario Generale ha ricevuto numerosi contributi scritti, di cui si è tenuto conto nella misura del possibile nella redazione del progetto sottoposto alla considerazione dell'Assemblea,

Riaffermando che il Codice mondiale dell'etica del turismo intende realizzare una sintesi dei diversi documenti, codici e dichiarazioni della stessa natura o di simile proposito pubblicati nel corso degli anni, di arricchirli con considerazioni nuove nate dall'evoluzione delle nostre società, e di servire così da quadro di riferimento per i protagonisti del turismo mondiale all'inizio del nuovo secolo e del nuovo millennio,

1. **Adotta** il Codice etico mondiale per il turismo, il cui testo è il seguente:

PREAMBOLO

Noi, Membri dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), rappresentanti dell'industria turistica mondiale, delegati di Stati, territori, imprese, istituzioni e organismi riuniti in Assemblea Generale a Santiago del Cile il 1° ottobre 1999,

Riaffermando gli obiettivi enunciati nell'articolo 3 degli Statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo, e coscienti del ruolo "decisivo e centrale" riconosciuto a questa Organizzazione dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella promozione e nello sviluppo del turismo, al fine di contribuire alla crescita economica, alla comprensione internazionale, alla pace e alla prosperità, come pure al rispetto universale e all'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;

Profondamente convinti che, attraverso il contatto diretto, spontaneo e immediato che permette tra uomini e donne di culture e modi di vita diversi, il turismo rappresenta una forza viva al servizio della pace nonché un fattore di amicizia e di comprensione tra i popoli del mondo;

Iscrivendosi in una logica tendente a conciliare in modo sostenibile la protezione dell'ambiente, lo sviluppo economico e la lotta contro la povertà, formulate dalle Nazioni Unite durante il "Summit della Terra" di Rio di Janeiro del 1992, ed espresse nel Programma d'azione 21, adottato in quell'occasione;

Tenendo conto della rapida e continua crescita, sia passata che prevedibile, dell'attività turistica, originata da motivi di svago, affari, cultura, religione o salute, e dei suoi poderosi effetti, positivi e negativi, sull'ambiente, l'economia, la società dei paesi di origine e di accoglienza, sulle comunità locali e le popolazioni autoctone, così come sui rapporti e gli scambi internazionali;

Mossi dal desiderio di promuovere un turismo responsabile, sostenibile e accessibile a tutti nell'ambito del diritto appartenente ad ogni persona di utilizzare il proprio tempo libero per svago o viaggi, e nel rispetto delle scelte di società di tutti i popoli;

Ma ugualmente persuasi che l'intera industria turistica mondiale trarrebbe un notevole vantaggio movendosi in un ambiente che favorisse l'economia di mercato, l'impresa privata e la libertà di commercio, che gli permettesse di ottimizzare i suoi effetti benefici in termini di creazione di attività e di impiego;

Intimamente convinti che, rispettando determinati principi e osservando un certo numero di norme, un turismo responsabile e sostenibile non è in alcun modo incompatibile con una maggiore liberalizzazione delle condizioni che governano il commercio dei servizi e sotto la cui egida operano le imprese di questo settore, e che è possibile conciliare, in questo ambito, economia ed ecologia, ambiente e sviluppo, apertura agli scambi internazionali e protezione delle identità sociali e culturali;

Considerando che, in un tale processo, tutti i protagonisti dello sviluppo turistico - amministrazioni nazionali, regionali e locali, imprese, associazioni professionali, lavoratori del settore, organizzazioni non governative e organismi di ogni tipo appartenenti all'industria turistica - così come le comunità di accoglienza, gli organi di stampa e gli stessi turisti, esercitano responsabilità diverse ma interdipendenti nella valorizzazione individuale e sociale del turismo, e che la formulazione dei loro diritti e doveri contribuirà alla realizzazione di questo obiettivo;

Interessati, al pari dell'Organizzazione Mondiale del Turismo in seguito alla risoluzione 364(XII) adottata nel corso della sua Assemblea Generale del 1997 ad Istanbul, a promuovere una vera collaborazione tra operatori pubblici e privati dello sviluppo turistico, e desiderosi di vedere

che un'associazione e una cooperazione della stessa natura si estenda, in modo aperto ed equilibrato, ai rapporti tra paesi di partenza e di arrivo e tra le loro rispettive industrie turistiche;

Esprimendo la nostra volontà di dare continuità alle Dichiarazioni di Manila del 1980 sul turismo mondiale e del 1997 sugli effetti sociali del turismo, così come alla Carta del turismo e al Codice del turista adottati a Sofia nel 1985 sotto l'egida dell'OMT;

Ma ritenendo che questi strumenti debbano essere completati da un insieme di principi interdipendenti nella loro interpretazione e applicazione, sui quali i protagonisti dello sviluppo turistico dovrebbero modellare la loro condotta all'inizio del XXI secolo;

Utilizzando, ai fini del presente strumento, le definizioni e le classificazioni applicabili ai viaggi, e in particolare le nozioni di "visitatore", "turista" e "turismo", adottate dalla Conferenza Internazionale di Ottawa, tenutasi dal 24 al 28 giugno 1991, e approvate, nel 1993, dalla Commissione di Statistica delle Nazioni Unite nel corso della sua ventisettesima sessione;

Riferendoci in particolare ai seguenti strumenti:

- . Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, del 10 dicembre 1948;*
- . Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, del 16 dicembre 1966;*
- . Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, del 16 dicembre 1966;*
- . Convenzione di Varsavia sul Trasporto Aereo, del 12 ottobre 1929;*
- . Convenzione Internazionale di Chicago sull'Aviazione Civile, del 7 dicembre 1944, e le Convenzioni di Tokyo, L'Haya e Montreal, adottate in relazione a questa;*
- . Convenzione sulle facilità doganali per il turismo, del 4 luglio 1954, e Protocollo associato;*

- . Convenzione relativa alla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, del 23 novembre 1972;*
- . Dichiarazione di Manila sul Turismo Mondiale, del 10 ottobre 1980;*
- . Risoluzione della VI Assemblea Generale dell'OMT (Sofia) in cui sono state adottate la Carta del Turismo e il Codice del Turista, del 26 settembre 1985;*
- . Convenzione sui Diritti del Bambino, del 26 gennaio 1990;*
- . Risoluzione della IX Assemblea Generale dell'OMT (Buenos Aires) riguardante in particolare la facilitazione dei viaggi e la sicurezza e protezione dei turisti, del 4 ottobre 1991;*
- . Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, del 13 giugno 1992;*
- . Accordo Generale sul Commercio di Servizi, del 15 aprile 1994;*
- . Convenzione sulla biodiversità, del 6 gennaio 1995;*
- . Risoluzione della XI Assemblea Generale dell'OMT (Il Cairo) sulla prevenzione del turismo sessuale organizzato, del 22 ottobre 1995;*
- . Dichiarazione di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei bambini, del 28 agosto 1996;*
- . Dichiarazione di Manila sull'impatto sociale del turismo, del 22 maggio 1997;*
- . Convenzioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di convenzioni collettive, di proibizione del lavoro forzato e del lavoro infantile, difesa dei diritti delle popolazioni autoctone, uguaglianza di trattamento e non discriminazione nel lavoro;*

afferriamo il diritto al turismo e alla libertà dei movimenti turistici,

esprimiamo la nostra volontà di promuovere un ordine turistico mondiale, equo, responsabile e sostenibile, i cui benefici vengano condivisi da tutti i settori della società, nel contesto di un'economia internazionale aperta e liberalizzata, e

proclamiamo solennemente, a questo scopo, i principi del Codice etico mondiale per il turismo.

PRINCIPI

Articolo 1

Contributo del turismo alla comprensione e al rispetto reciproci tra uomini e società

1) *La comprensione e la promozione dei valori etici comuni dell'umanità, in uno spirito di tolleranza e di rispetto della diversità delle credenze religiose, filosofiche e morali, sono allo stesso tempo fondamento e conseguenza di un turismo responsabile; i protagonisti dello sviluppo turistico e gli stessi turisti devono prestare attenzione alle tradizioni e alle pratiche sociali e culturali di tutti i popoli, comprese quelle delle minoranze e delle popolazioni autoctone, e riconoscerne la ricchezza;*

2) *Le attività turistiche devono essere condotte in armonia con le peculiarità e le tradizioni delle regioni e dei paesi d'accoglienza, e nell'osservanza delle loro leggi, usi e costumi;*

3) *Le comunità d'accoglienza, da una parte, e i professionisti locali, dall'altra, devono imparare a conoscere e a rispettare i turisti che li visitano, e ad informarsi sui loro modi di vita, sui loro gusti e sulle loro aspettative; l'educazione e la formazione impartite ai professionisti contribuiscono a un'accoglienza ospitale dei turisti;*

4) *Le autorità pubbliche hanno la missione di assicurare la protezione dei turisti e visitatori, e dei loro beni; esse devono rivolgere un'attenzione particolare alla sicurezza dei turisti stranieri, a motivo della loro particolare vulnerabilità; devono facilitare l'introduzione di mezzi d'informazione, prevenzione, protezione, assicurazione ed assistenza specifici, che corrispondano ai loro bisogni; gli attentati, le aggressioni, i sequestri o le minacce rivolte ai turisti o agli addetti all'industria turistica, così come le distruzioni intenzionali di installazioni turistiche o di elementi del patrimonio culturale o naturale, devono essere severamente condannati e repressi secondo le rispettive legislazioni nazionali;*

5) *Durante i loro viaggi, i turisti e i visitatori devono evitare ogni atto criminale o considerato delittuoso dalle leggi del paese visitato, e da ogni comportamento che possa risultare offensivo o ingiurioso alle popolazioni locali, o arrecare danno all'ambiente del luogo; devono astenersi da qualsiasi traffico di droga, armi, antichità, specie protette, prodotti e sostanze pericolose o proibite dai regolamenti internazionali;*

6) *I turisti e i visitatori hanno la responsabilità di informarsi, prima ancora della loro partenza, sulle caratteristiche dei paesi che si apprestano a visitare; devono essere coscienti dei rischi in materia di salute e di sicurezza inerenti ad ogni spostamento al di fuori del proprio ambiente abituale, e comportarsi in modo tale da minimizzare questi rischi;*

Articolo 2

Il turismo, strumento di crescita individuale e collettiva

1) *Il turismo, attività il più delle volte associata al riposo, alla distensione, allo sport, alla cultura e alla natura, deve essere concepito e praticato come un mezzo privilegiato di crescita individuale e collettiva; praticato con la necessaria apertura di spirito, costituisce un fattore insostituibile di autoeducazione personale, di mutua tolleranza e di accostamento alle legittime differenze tra popoli e culture, e alle loro diversità;*

2) *Le attività turistiche devono rispettare l'uguaglianza di uomini e donne; devono essere dirette a promuovere i diritti umani e, in particolare, i diritti specifici dei gruppi più vulnerabili, quali i bambini, gli anziani, i portatori di handicap, le minoranze etniche e i popoli autoctoni;*

3) *Lo sfruttamento degli esseri umani in qualunque sua forma, in particolare quello sessuale e quando colpisce i bambini, arreca danno agli obiettivi fondamentali del turismo e costituisce la negazione della sua esistenza; pertanto, in conformità al diritto internazionale, esso deve essere energicamente combattuto con la cooperazione di tutti gli Stati interessati, e sanzionato con rigore dalle legislazioni nazionali tanto dei paesi visitati quanto di quelli degli autori di tali atti, anche quando questi sono stati commessi all'estero;*

4) *I viaggi per motivi di religione, salute, educazione e scambio culturale o linguistico, costituiscono forme particolarmente interessanti di turismo, che meritano di essere incoraggiate;*

5) *Deve essere incoraggiata l'introduzione nei programmi di educazione dell'insegnamento sul valore degli scambi turistici, sulla loro utilità economica, sociale, culturale, oltre che sui rischi connessi;*

Articolo 3

Il turismo, fattore di sviluppo sostenibile

1) *È dovere di tutti i protagonisti dello sviluppo turistico salvaguardare l'ambiente e le risorse naturali, nella prospettiva di una crescita economica sana, continua e sostenibile, atta a soddisfare equamente i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future;*

2) *Le autorità pubbliche nazionali, regionali e locali devono favorire e incentivare ogni modalità di sviluppo turistico che permetta di economizzare risorse naturali rare e preziose, in particolare l'acqua e l'energia, ed evitare per quanto possibile la produzione di rifiuti;*

3) *La distribuzione nel tempo e nello spazio dei flussi di turisti e visitatori, specialmente quelli derivanti da ferie lavorative e vacanze scolastiche, e un migliore equilibrio nella frequentazione devono essere ricercati allo scopo di ridurre la pressione dell'attività turistica sull'ambiente, e accrescere l'impatto benefico sull'industria turistica e l'economia locale;*

4) *Le infrastrutture devono essere concepite e le attività turistiche programmate in modo tale da proteggere il patrimonio naturale costituito dagli ecosistemi e dalla diversità biologica, e da preservare le specie in pericolo della fauna e della flora selvagge; i protagonisti dello sviluppo turistico, e in particolare i professionisti del settore, devono consentire che vengano imposti limiti alle loro attività quando queste sono esercitate in spazi particolarmente vulnerabili: regioni desertiche, polari o d'alta montagna, zone costiere, foreste tropicali o zone umide, che sono idonee alla creazione di parchi naturali o riserve protette;*

5) *Il turismo di natura e l'ecoturismo sono riconosciuti come forme che arricchiscono e valorizzano il turismo in modo particolare, sempre che rispettino il patrimonio naturale e le popolazioni locali e rispondano alla capacità di accoglienza dei luoghi turistici;*

Articolo 4

Il turismo, fattore che utilizza il patrimonio culturale dell'umanità e contribuisce al suo arricchimento

1) *Le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune dell'umanità; le comunità nei cui territori si trovano, hanno nei loro confronti diritti e obblighi particolari;*

2) *Le politiche e le attività turistiche devono essere condotte nel rispetto del patrimonio artistico, archeologico e culturale, che devono proteggere e trasmettere alle generazioni future; una cura particolare viene rivolta alla preservazione e alla valorizzazione dei monumenti, santuari e musei, nonché dei siti di interesse storico o archeologico, che devono essere largamente aperti alle visite dei turisti; deve essere incoraggiato l'accesso del pubblico ai beni e ai monumenti culturali di proprietà privata, nel rispetto dei diritti dei loro proprietari, così come agli edifici religiosi, senza arrecare pregiudizio alle necessità di culto;*

3) *Le risorse derivanti dalle visite di siti e monumenti di interesse culturale dovranno, almeno parzialmente, essere utilizzate per il mantenimento, la salvaguardia, la valorizzazione e l'arricchimento di questo patrimonio;*

4) *L'attività turistica deve essere programmata in maniera tale da permettere la sopravvivenza e lo sviluppo delle produzioni culturali e artigianali tradizionali, nonché del folklore, e da non provocare la loro standardizzazione e il loro impoverimento;*

Articolo 5

Il turismo, attività benefica per i paesi e le comunità di accoglienza

1) *Le popolazioni locali devono essere associate alle attività turistiche, e partecipare in maniera equa ai benefici economici, sociali e culturali che ne derivano, e in particolare alla creazione diretta e indiretta di impiego che ne risulta;*

2) *Le politiche turistiche devono essere condotte in modo tale da contribuire a migliorare i livelli di vita delle popolazioni delle regioni visitate e rispondere ai loro bisogni; la concezione urbanistica e architettonica e il modo di sfruttamento delle stazioni e degli alloggi turistici devono tendere alla loro integrazione ottimale nel tessuto economico e sociale locale; a parità di competenza, deve essere data priorità all'impiego di manodopera locale;*

3) *Un'attenzione particolare deve essere rivolta ai problemi specifici delle zone costiere e territoriali insulari, così come delle fragili regioni rurali o di montagna, per le quali il turismo rappresenta spesso una delle rare opportunità di sviluppo di fronte al declino delle attività economiche tradizionali;*

4) *I professionisti del turismo, e in particolare gli investitori, devono, nel quadro dei regolamenti stabiliti dalle pubbliche autorità, procedere allo studio dell'impatto dei loro progetti di sviluppo sull'ambiente e sulla natura dei dintorni; devono altresì fornire, con la massima trasparenza e l'obiettività richiesta, ogni informazione riguardante i loro programmi futuri e le loro ripercussioni prevedibili, e facilitare un dialogo sul loro contenuto con le popolazioni interessate;*

Articolo 6

Obblighi dei protagonisti dello sviluppo turistico

1) *I professionisti del turismo hanno l'obbligo di fornire ai turisti un'informazione obiettiva e onesta sui luoghi di destinazione e sulle condizioni di viaggio, d'accoglienza e di soggiorno; inoltre, devono assicurare l'assoluta trasparenza delle clausole dei contratti proposti ai loro clienti, tanto*

per quanto riguarda la natura, il prezzo e la qualità delle prestazioni che si impegnano a fornire, quanto ai risarcimenti finanziari che spettano loro in caso di rottura unilaterale di detti contratti da parte loro;

2) Per ciò che dipende da loro, i professionisti del turismo devono, in cooperazione con le autorità pubbliche, preoccuparsi della sicurezza, la prevenzione degli incidenti, la protezione sanitaria e l'igiene alimentare di quanti ricorrono ai loro servizi; allo stesso modo devono assicurare l'esistenza di sistemi di sicurezza e di assistenza adeguati; accettare l'obbligo di rendere conto, secondo le modalità previste dai regolamenti nazionali, e di versare un indennizzo equo in caso di mancato rispetto dei loro obblighi contrattuali;

3) Per ciò che dipende da loro, i professionisti del turismo devono contribuire affinché la sensibilità culturale e spirituale dei turisti sia soddisfatta e sia permesso l'esercizio, durante i viaggi, del loro culto religioso;

4) In cooperazione con i professionisti interessati e le loro associazioni, le autorità pubbliche degli Stati d'origine e dei paesi d'accoglienza, devono assicurare la messa in atto dei meccanismi necessari al rimpatrio dei turisti in caso di fallimento delle imprese che hanno organizzato i loro viaggi;

5) I governi hanno il diritto - e il dovere - in particolare nei casi di crisi, di informare i loro cittadini delle condizioni difficili, o anche dei pericoli, che potrebbero incontrare in occasione dei loro viaggi all'estero; spetta a loro quindi fornire tali informazioni senza arrecare danno in modo ingiustificato o esagerato all'industria turistica dei paesi d'accoglienza e agli interessi dei loro operatori; il contenuto di eventuali avvertenze dovrà pertanto essere previamente discusso con le autorità dei paesi d'accoglienza e con i professionisti interessati; le raccomandazioni che verranno formulate saranno strettamente proporzionate alla gravità delle situazioni reali e si limiteranno alle zone geografiche in cui si sia comprovata una situazione di insicurezza; tali raccomandazioni dovranno essere attenuate o annullate appena il ritorno alla normalità lo consentirà;

6) La stampa, in particolare la stampa turistica specializzata, e gli altri media, compresi i moderni mezzi di comunicazione elettronica, devono diffondere un'informazione onesta ed equilibrata sugli avvenimenti e le situazioni che possono influire sull'afflusso turistico; hanno altresì l'impegno di fornire indicazioni precise e affidabili ai consumatori di servizi turistici; a questo scopo devono essere sviluppate e utilizzate le nuove tecnologie della comunicazione e del commercio elettronico che, così come la stampa e i media, non devono in alcun modo favorire il turismo sessuale;

Articolo 7

Diritto al turismo

1) La possibilità di accedere, direttamente e personalmente, alla scoperta delle ricchezze del pianeta costituisce un diritto aperto allo stesso modo a tutti gli abitanti del mondo; la partecipazione sempre più estesa al turismo nazionale e internazionale deve essere considerata come una delle migliori espressioni possibili della crescita continua del tempo libero, e nessun ostacolo deve essere frapposto sul suo cammino;

2) Il diritto al turismo per tutti deve essere visto come corollario del diritto al riposo e allo svago, e specialmente di quello ad una limitazione ragionevole della durata del lavoro e a vacanze periodiche retribuite, garantite dall'articolo 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dall'articolo 7.d del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali;

3) Il turismo sociale, e in particolare il turismo associativo, che permette l'accesso di un numero sempre più grande di persone allo svago, ai viaggi e alle vacanze, deve essere sviluppato con il sostegno delle autorità pubbliche;

4) *Il turismo delle famiglie, dei giovani, degli studenti, degli anziani e dei portatori di handicap deve essere incoraggiato e facilitato;*

Articolo 8

Libertà dei movimenti turistici

1) *Nel rispetto del diritto internazionale e delle legislazioni nazionali, i turisti e i visitatori devono beneficiare della libertà di circolare all'interno del proprio paese e da uno Stato all'altro, in conformità all'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; essi devono poter accedere alle zone di transito e di soggiorno nonché ai luoghi turistici e culturali senza esagerate formalità o discriminazione;*

2) *Ai turisti e ai visitatori deve essere riconosciuta la facoltà di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione disponibili, interni ed esterni; devono beneficiare di un rapido e facile accesso ai servizi amministrativi, giudiziari e sanitari locali e porsi liberamente in contatto con le autorità consolari del paese da cui provengono in conformità alle convenzioni diplomatiche vigenti;*

3) *I turisti e i visitatori devono beneficiare degli stessi diritti dei cittadini del paese visitato per quanto riguarda la riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alla loro persona, in particolare quando queste informazioni sono conservate in forma elettronica;*

4) *Le procedure amministrative del passaggio delle frontiere, stabilite dagli Stati o risultanti da accordi internazionali, come i visti, o le formalità sanitarie e doganali, devono essere adattate in modo da facilitare al massimo la libertà dei viaggi e l'accesso della maggior parte delle persone al turismo internazionale; devono essere incoraggiati gli accordi tra gruppi di paesi al fine di armonizzare e semplificare queste procedure; devono essere progressivamente eliminate o corrette le imposte e gli oneri specifici che penalizzano l'industria turistica e ne danneggiano la competitività;*

5) *Sempre che la situazione economica dei paesi di cui sono originari lo permetta, i viaggiatori devono poter disporre della quantità di moneta convertibile necessaria ai loro spostamenti;*

Articolo 9

Diritti dei lavoratori e degli imprenditori dell'industria turistica

1) *Sotto la supervisione delle amministrazioni dei loro Stati di origine e di quelle dei paesi di accoglienza, devono essere assicurati in modo particolare i diritti fondamentali dei lavoratori salariati e autonomi dell'industria turistica e delle attività connesse, tenuto conto delle limitazioni specifiche legate ai ritmi stagionali della loro attività, alla dimensione globale della loro industria e alla flessibilità che impone spesso la natura del loro lavoro;*

2) *I lavoratori salariati e autonomi dell'industria turistica e delle attività connesse hanno il diritto e il dovere di acquisire una formazione iniziale e continua adeguata; deve essere assicurata loro un'adeguata protezione sociale; per quanto possibile deve essere limitata la precarietà dell'impiego; ai lavoratori stagionali del settore deve essere proposto uno statuto particolare, specialmente per quanto riguarda la loro protezione sociale;*

3) *Ogni persona fisica e giuridica, ove dimostri di possedere le capacità e le qualificazioni necessarie, si deve veder riconoscere il diritto a esercitare un'attività professionale nel campo del turismo, in conformità alla legislazione nazionale vigente; gli imprenditori e gli investitori - specialmente nel campo delle piccole e medie imprese - devono vedersi riconoscere il libero accesso al settore turistico con il minimo di restrizioni legali o amministrative;*

4) *Gli scambi di esperienza offerti ai direttivi e ai lavoratori, stipendiati o meno, di paesi differenti, contribuiscono allo sviluppo dell'industria turistica mondiale; essi dovranno essere facilitati, nella misura del possibile, nel rispetto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali applicabili;*

5) *Le imprese multinazionali dell'industria turistica, fattore insostituibile di solidarietà nello sviluppo e di dinamismo negli scambi internazionali, non devono abusare delle posizioni di dominio che a volte occupano; devono evitare di diventare il veicolo di trasmissione dei modelli culturali e sociali che vengono artificialmente imposti alle comunità d'accoglienza; in cambio della libertà di investimenti e operazioni commerciali che deve essere loro pienamente riconosciuta, esse devono impegnarsi nello sviluppo locale evitando che un rimpatrio eccessivo dei loro profitti o l'induzione delle importazioni possano ridurre il loro contributo alle economie in cui sono insediate;*

6) *La collaborazione e la creazione di rapporti equilibrati tra imprese dei paesi di partenza e paesi di arrivo concorrono allo sviluppo sostenibile del turismo e ad una ripartizione equa dei benefici della sua crescita;*

Articolo 10

Applicazione dei principi del Codice etico mondiale per il turismo

1) *Gli operatori pubblici e privati dello sviluppo turistico cooperano all'applicazione dei presenti principi ed esercitano un controllo sulla loro effettiva applicazione;*

2) *I protagonisti dello sviluppo turistico riconoscono il ruolo delle istituzioni internazionali, in primo luogo dell'Organizzazione mondiale del turismo, e delle organizzazioni non governative competenti in materia di promozione e di sviluppo del turismo, di protezione dei diritti dell'uomo, dell'ambiente e della salute, nel rispetto dei principi generali del diritto internazionale;*

3) *Gli stessi protagonisti manifestano l'intenzione di sottoporre, a scopo di conciliazione, le dispute relative all'applicazione o all'interpretazione del Codice etico mondiale per il turismo ad un organismo terzo imparziale denominato Comitato mondiale di etica del turismo.*

2. Invita i protagonisti dello sviluppo turistico - amministrazioni nazionali, regionali e locali del turismo, imprese, associazioni professionali, lavoratori e organismi dell'industria turistica - le comunità d'accoglienza e gli stessi turisti, a regolare la loro condotta sui principi enunciati nel Codice etico mondiale per il turismo e ad applicarli in buona fede in conformità alle disposizioni segnalate qui di seguito;

3. Decide che, ove necessario, le modalità di attuazione dei principi enunciati nel Codice saranno oggetto di direttive d'applicazione elaborate dal Comitato mondiale di etica del turismo, sottoposte al Consiglio Esecutivo dell'OMT, adottate dall'Assemblea Generale, e periodicamente riviste e adattate nelle stesse condizioni;

4. Raccomanda:

a) agli Stati Membri e non membri dell'OMT, senza che ciò costituisca un obbligo per loro, di accettare espressamente i principi enunciati nel Codice etico mondiale per il turismo e di ispirarvisi nella redazione delle loro legislazioni e regolamenti nazionali, e di informare di conseguenza il Comitato mondiale di etica del turismo la cui creazione è prevista nell'articolo 10 del Codice e organizzata al punto 6 del presente documento;

b) alle imprese e organismi dell'industria turistica, membri o non Membri affiliati dell'OMT, e alle loro associazioni, di includere le pertinenti disposizioni del Codice nei loro strumenti contrattuali o di farvi esplicito riferimento nei loro codici deontologici o norme

professionali interne, e di informare di conseguenza il Comitato mondiale di etica del turismo;

5. Invita i membri dell'OMT ad applicare attivamente le raccomandazioni emesse in sessioni precedenti in relazione alle questioni oggetto del presente Codice, tanto per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del turismo e la prevenzione del turismo sessuale organizzato, quanto la facilitazione dei viaggi, la sicurezza e la protezione dei turisti;
6. Sottoscrive il principio di un Protocollo di Applicazione del Codice etico mondiale per il turismo, come annesso alla presente risoluzione e adotta le direttive a cui si ispira:
 - creazione di un meccanismo flessibile di continuità e di valutazione al fine di garantire l'adattamento continuo del Codice all'evoluzione del turismo mondiale e, più in generale, delle condizioni mutevoli dei rapporti internazionali;
 - facilitazione agli Stati e agli altri protagonisti dello sviluppo turistico di un meccanismo di conciliazione al quale possono ricorrere per consenso o su base volontaria;
7. Invita i Membri effettivi dell'Organizzazione e tutti i protagonisti dello sviluppo turistico a comunicare entro sei mesi le proprie osservazioni complementari e proposte di emendamento al progetto di Protocollo di Applicazione allegato alla presente risoluzione, in modo che il Consiglio Esecutivo possa studiare in tempo utile le modifiche da apportare a questo testo, e prega il Segretario Generale di presentargli un rapporto su questo punto nel corso della sua quattordicesima sessione;
8. Decide di iniziare un processo di designazione dei Membri del Comitato mondiale di etica del turismo, di modo che la sua composizione possa essere completata per la quattordicesima sessione dell'Assemblea Generale;
9. Incita gli Stati Membri dell'OMT a pubblicare e a dare la massima diffusione possibile al Codice etico mondiale per il turismo, in particolare trasmettendolo a tutti i protagonisti dello sviluppo turistico, e invitandoli a dargli ampia pubblicità;
10. Incarica il Segretario Generale di prendere contatto con la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite allo scopo di studiare come questa Organizzazione possa associarsi al presente Codice, e sotto quale forma potrebbe farlo suo, specialmente in relazione al processo di applicazione delle raccomandazioni dell'ultima sessione della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile.

ALLEGATO

PROGETTO DI PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE

I. Organismo incaricato di interpretare, applicare e valutare le disposizioni del Codice etico mondiale per il turismo

a) Viene creato un Comitato mondiale di etica del turismo, composto di dodici personalità indipendenti dai governi e da dodici supplenti, scelti in funzione delle loro competenze nell'ambito del turismo e negli ambiti connessi; essi non ricevono direttive, né istruzioni da parte di coloro che ne hanno proposto la nomina o li hanno scelti, e ai quali non devono rendere conto;

b) I membri del Comitato mondiale di etica del turismo vengono nominati nel seguente modo:

- . Sei membri titolari e sei supplenti sono designati dalle Commissioni regionali dell'OMT, su proposta degli Stati che ne sono Membri;
- . Un membro titolare e un supplente sono designati fra loro dai territori autonomi, che sono Membri associati dell'OMT;
- . Quattro membri titolari e quattro supplenti sono eletti dall'Assemblea Generale dell'OMT tra i Membri affiliati dell'Organizzazione, rappresentanti professionisti o impiegati dell'industria turistica, delle università e delle organizzazioni non governative, previa consultazione del Comitato dei Membri affiliati;
- . Un presidente, che può essere una personalità esterna non appartenente all'OMT, è eletto dagli altri membri del Comitato, su proposta del Segretario Generale dell'Organizzazione;

Il Consigliere giuridico dell'Organizzazione Mondiale del Turismo partecipa, secondo la necessità e a titolo consultativo, alle riunioni del Comitato; il Segretario Generale assiste di diritto o può farsi rappresentare;

Per procedere alla designazione dei membri del Comitato, si terrà conto della necessità di una composizione geografica equilibrata di tale organismo e di una diversificazione delle competenze e degli statuti personali dei suoi membri, tanto dal punto di vista economico e sociale quanto da quello giuridico; i membri sono eletti per quattro anni, e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta; in caso di seggio vacante, il membro viene sostituito dal suo supplente, fermo restando che, se rimangono vacanti il posto di membro e del suo supplente, è lo stesso Comitato ad occuparlo; se è vacante il posto di Presidente, questo è sostituito alle condizioni fissate sopra;

c) Nei casi segnalati ai punti I d), g) e h), nonché II a), b), f) e g) del presente Protocollo, le Commissioni regionali dell'OMT svolgono le funzioni di comitati regionali di etica del turismo;

d) Il Comitato mondiale di etica del turismo stabilisce il proprio regolamento interno, che, mutatis mutandis, si applica anche alle Commissioni regionali quando queste

svolgono le funzioni di comitati regionali di etica del turismo; il quorum necessario alle riunioni del Comitato è fissato in due terzi della formazione in cui è chiamato a riunirsi; in caso d'assenza di un membro, questo può essere sostituito dal suo supplente; in caso di parità di voti, il presidente avrà voto decisivo;

e) Nel proporre la candidatura di una personalità per far parte del Comitato, ogni Membro dell'OMT si impegna a farsi carico delle spese di viaggio e di soggiorno relative alla partecipazione alle riunioni della persona di cui hanno proposto la nomina, inteso che i membri del Comitato non ricevono alcuna remunerazione; le spese legate alla partecipazione del Presidente del Comitato, ugualmente non remunerato, possono essere a carico del budget dell'OMT; la segreteria del Comitato è assicurata dai servizi dell'OMT; i costi di funzionamento, che restano a carico dell'Organizzazione, possono essere, in totalità o in parte, imputati a un fondo fiduciario alimentato da contributi volontari;

f) Il Comitato mondiale di etica del turismo si riunisce in principio una volta l'anno; quando gli viene sottoposta una domanda di risoluzione di una disputa, il Presidente consulta gli altri membri e il Segretario Generale dell'OMT sull'opportunità di celebrare una riunione straordinaria;

g) Il Comitato mondiale di etica del turismo e le Commissioni regionali dell'OMT assumono le funzioni di valutazione dell'applicazione del presente Codice, e di conciliazione; possono invitare esperti o istituzioni esterne ad apportare il proprio contributo alle sue deliberazioni;

h) Sulla base dei rapporti periodici che ricevono dai Membri effettivi, associati e affiliati dell'OMT, le Commissioni regionali dell'Organizzazione procedono ogni due anni, in qualità di comitati regionali di etica del turismo, a un esame dell'applicazione del Codice nelle loro rispettive regioni; consegnano i risultati di tale esame in un rapporto indirizzato al Comitato mondiale di etica del turismo; i rapporti delle Commissioni regionali possono contenere suggerimenti diretti a modificare o completare il codice etico mondiale per il turismo;

i) Il Comitato mondiale di etica del turismo esercita una funzione globale di "osservatorio" dei problemi riscontrati nell'applicazione del codice e delle soluzioni proposte; effettua la sintesi dei rapporti stabiliti dalle Commissioni regionali, completandoli con i dati da esso raccolti con l'aiuto del Segretario Generale e la collaborazione del Comitato dei Membri affiliati, che includerà, in caso di bisogno, proposte dirette a modificare o completare il Codice etico mondiale per il turismo;

j) Il Segretario Generale trasmette il rapporto del Comitato mondiale di etica del turismo al Consiglio Esecutivo, accompagnandolo con le proprie osservazioni, per esame e trasmissione all'Assemblea Generale con le raccomandazioni del Consiglio; l'Assemblea Generale decide sul corso da dare al rapporto e alle raccomandazioni che gli vengono sottoposte, la cui conseguente applicazione sarà impegno delle amministrazioni nazionali del turismo e degli altri protagonisti dello sviluppo turistico;

II. Meccanismo di conciliazione per la risoluzione delle dispute

a) In caso di disputa sull'interpretazione o l'applicazione del Codice etico mondiale per il turismo, due o più protagonisti dello sviluppo turistico possono ricorrere congiuntamente al Comitato mondiale di etica del turismo; se la disputa oppone due o più

protagonisti di una stessa regione, le parti devono ricorrere alla competente Commissione regionale dell'OMT nella sua qualità di comitato regionale di etica del turismo;

b) Gli Stati, così come le imprese e gli organi turistici, possono dichiarare di riconoscere anticipatamente la competenza del Comitato mondiale di etica del turismo o di una Commissione Regionale dell'OMT per ogni disputa relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Codice, o per determinate categorie di dispute; in questo caso, si considera valido il ricorso unilaterale al Comitato o alla Commissione Regionale competente dall'altra parte nella disputa;

c) Quando una disputa viene sottoposta in prima istanza all'esame del Comitato mondiale di etica del turismo, il suo Presidente designa un sotto-comitato di tre membri incaricato di esaminare detta disputa;

d) Il Comitato mondiale di etica del turismo a cui è stata sottoposta una disputa, si pronuncia sulla base del rapporto redatto dalle parti; a queste può chiedere informazioni complementari e, se lo ritiene utile, le può ascoltare su loro richiesta; le spese relative a questa audizione sono a carico delle parti, tranne circostanze eccezionali a giudizio del Comitato; sempre che gli sia stata data la facoltà di partecipare a condizioni ragionevoli, la mancata partecipazione di una parte alla disputa non impedisce al Comitato di pronunciarsi;

e) Salvo accordo contrario delle parti, il Comitato mondiale di etica del turismo si pronuncia nell'arco dei tre mesi seguenti sulla data di presentazione del caso; presenta alle Parti raccomandazioni atte a formare la base di una soluzione; le Parti informano senza indugio il Presidente del Comitato che ha proceduto all'esame della disputa circa il seguito che hanno dato a queste raccomandazioni;

f) In caso di presentazione di un caso ad una Commissione Regionale dell'OMT, questa si pronuncia seguendo la stessa procedura, mutatis mutandis, di quella che si applica al Comitato mondiale di etica del turismo quando interviene in prima istanza;

g) Se, nei due mesi successivi alla notifica delle proposte del Comitato o di una Commissione Regionale, le parti non giungono ad un accordo sui termini di una soluzione definitiva della disputa, le parti o una di loro possono ricorrere al Comitato mondiale di etica del turismo in sessione plenaria; quando il Comitato si è pronunciato in prima istanza, i membri che hanno fatto parte del sotto-comitato che ha esaminato la disputa non possono partecipare alla sessione plenaria e sono sostituiti dai loro supplenti; se questi sono intervenuti in prima istanza, i membri titolari non sono impediti dal partecipare;

h) Il Comitato mondiale di etica del turismo riunito in sessione plenaria si pronuncia seguendo la procedura prevista ai punti II d) ed e) del presente Protocollo; qualora nelle fasi precedenti non si fosse giunti ad alcuna soluzione, formula alcune conclusioni finali per risolvere la disputa, che si raccomanderà alle parti di applicare nel più breve tempo possibile, se sono d'accordo con il loro contenuto; tali conclusioni sono rese pubbliche anche nel caso in cui il processo di conciliazione non fosse giunto a buon fine e una delle parti si fosse rifiutata di accettare le conclusioni finali proposte;

i) I Membri effettivi, associati e affiliati dell'OMT, così come gli Stati non membri dell'Organizzazione, possono dichiarare di accettare in anticipo come vincolanti e,

eventualmente, soggette alla sola riserva di reciprocità, le conclusioni finali del Comitato mondiale di etica del turismo nelle dispute, o in una disputa particolare di cui siano parte;

j) Gli Stati possono ugualmente riconoscere come vincolanti o soggette a exequatur le conclusioni finali del Comitato mondiale di etica del turismo nelle dispute in cui siano parte i loro cittadini o che debbano essere applicate nel loro territorio;

k) Le imprese e gli organi turistici possono includere nei loro documenti contrattuali una disposizione che rende vincolanti le conclusioni finali del Comitato mondiale di etica del turismo nei rapporti con i loro contraenti.

(Traduzione non ufficiale)